

**Atti di ultima volontà e notai testatori.
Indagini sulla documentazione testamentaria
notarile campana
(secoli XIII-XV)**

di Giuliana Capriolo

Reti Medievali Rivista, 26, 1 (2025)

<<http://www.retimedievali.it>>



Ultime volontà di notai nell'Italia dei secoli XII-XV

a cura di Marta Calleri, Marta Luigina Mangini

Firenze University Press



Atti di ultima volontà e notai testatori. Indagini sulla documentazione testamentaria notarile campana (secoli XIII-XV)

di Giuliana Capriolo

Il lavoro presenta gli esiti di un primo censimento della documentazione testamentaria di area napoletana e salernitana prodotta tra XIII e XV secolo. In particolare, sono stati presi in considerazione solo i documenti in cui il testatore è un notaio; di tali documenti sono stati esaminati l'articolazione formale e le modalità di corroborazione, nonché gli aspetti legati alle dinamiche sottese alla trasmissione del patrimonio del testatore e alle relazioni parentali all'interno dei relativi contesti socio-culturali.

The paper presents the results of an initial census of testamentary documentation from the Neapolitan and Salerno area produced between the 13th and 15th centuries. In particular, only those documents in which the testator is a notary were taken into consideration; of these documents the formal articulation and modes of corroboration were examined, as well as aspects related to the dynamics underlying the transmission of the testator's wealth and parental relations within the relevant socio-cultural contexts.

Medioevo, secoli XIII-XV, Salernitano, Napoletano, testamenti, notai, documenti.

Middle Ages, 13th-15th Centuries, Salerno area, Neapolitan area, Wills, Notaries, documents.

1. Introduzione

Gran parte della recente storiografia relativa agli spazi e ai linguaggi di mediazione notarile ha rivolto l'attenzione agli atti di ultima volontà e alle figure deputate alla loro redazione ed esecuzione.¹

Pertanto, do come pienamente acquisiti, almeno per ciò che attiene l'Italia

¹ Da tali studi emergono nuovi spunti per una più completa caratterizzazione della figura del notaio in età medievale e moderna. Egli, infatti, oltre ad avere la capacità di elaborare il documento privato e a svolgere un ruolo attivo all'interno delle dinamiche economiche e sociali di una comunità (cfr. Cernigliaro, "Presentazione," 17), negli atti testamentari, così come sottolineato da Rolandino, deve necessariamente agire con cautela, deve saper ascoltare e riprodurre

centro-settentrionale, molti dei dati emersi nei saggi di natura storico-giuridica, diplomatistica, ma anche socio-economica e religiosa che hanno indagato in maniera sempre più approfondita caratteri e ruolo assunti dal notaio redattore di testamenti, in riferimento sia al contesto in cui operava sia al recepimento delle disposizioni legislative e all'adozione di prassi specifiche.²

Quanto, in particolare, agli studi sulla analoga documentazione di area italo-meridionale, risulta di grande interesse il lavoro di Vito Loré focalizzato su alcuni significativi aspetti giuridici e formali dei testamenti e delle donazioni *mortis causa*, *post obitum* o con riserva di usufrutto di età longobarda e normanna. Loré, nell'identificare le diverse componenti degli uni e delle altre e gli esiti propri di ciascuno di essi, evidenzia la complessità della "geografia politica dell'Italia meridionale," caratterizzata da "pronunciate" differenze locali conseguenti alla presenza di diverse tradizioni giuridiche, longobarda e romana.³ I medesimi periodi sono stati presi in considerazione da Jean-Marie Martin in un saggio del 1993 sulle pratiche successorie nel Mezzogiorno italiano,⁴ mentre al basso medioevo è stata rivolta l'attenzione di Giovanni Vitolo e Rosalba Di Meglio che hanno indagato sul rapporto tra documentazione testamentaria e ordini mendicanti.⁵ Altri studi su testamenti e contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana toccano l'età moderna.⁶

E proprio partendo dal Mezzogiorno continentale, all'interno di una ricerca più ampia, ancora *in fieri*, su sistemi e prassi redazionali degli atti di ultima volontà prodotti sia in area di tradizione longobarda sia nei territori di influenza bizantina, seguendo la linea già percorsa da Marta Calleri per l'area genovese,⁷ mi è sembrato utile presentare quanto della sola documentazione di notai testatori al momento è stato possibile rinvenire per la zona del Napoletano e del Salernitano.

Va preliminarmente ribadito che nei suddetti territori la diversità degli ordinamenti giuridici determina differenti prassi redazionali. Difatti, come è

quanto più fedelmente la volontà del disponente, valutando innanzitutto il possesso da parte sua delle necessarie condizioni mentali e giuridiche (cfr. Sinisi, "Una presenza costante").

² Segnalo, in particolare i risultati presentati in Bassani, Mangini, Pagnoni, a cura di, *Mediazione notarile* dal gruppo di ricerca LIMEN (*Linguaggi della Mediazione notarile tra Medioevo ed Età Moderna*) e, solo a titolo di esempio, Chiodi, "Rolandino e il testamento;" Sinisi, "Alle origini del notariato latino;" Sinisi, "Forme testamentarie e formulari notarili;" Bougard, La Rocca, Le Jan, dir. *Sauver son âme et se perpétuer*; Rossi, *Il testamento nel Medioevo*; quindi, Rava, "Volens in testamento vivere" e i recenti contributi di Calleri, "Quodammodo alienum;" Calleri, "Le 'ultime parole,' ai quali ultimi rinvio per una dettagliata e aggiornata rassegna bibliografica sull'argomento.

³ Nello specifico, per i secoli esaminati, "nei territori costieri di tradizione bizantina, la forma del testamento continuava ad esistere, per quanto ormai molto lontana dalla sua origine romana," mentre in area longobarda "abbiamo donazioni *mortis causa*, *post obitum* o con riserva di usufrutto, non testamenti veri e propri" (per le cui caratteristiche si veda *infra* e nota 19), cfr. Loré, "Disposizioni di tipo testamentario."

⁴ Martin, "Pratiques successorales en Italie méridionale."

⁵ Cfr. Vitolo, "Parrocchie, insediamenti francescani;" Di Meglio, *Ordini mendicanti, monarchia*, 75-85.

⁶ Cfr., ad esempio, Visceglia, "Linee per uno studio unitario dei testamenti;" Gaudioso, "Tra consuetudine e abusi."

⁷ Calleri, "Il testamento e l'inventario dello scriba Stefano di Giovanni de Guiberto."

noto, ancora fino al tardo XIV secolo, nonostante gli ordini espressi un secolo prima nelle Costituzioni di Melfi (Cap. XII. *Consuetudinem*, titolo *De instrumentis conficiendis*, I, 80), riguardo alla confezione dei documenti campani, nelle zone costiere persistono consuetudini e pratiche di retaggio romanico-bizantino. D'altra parte, le *consuetudines Neapolitanae* (di età angioina), al cap. XII, "in tema testamentario" ribadivano "l'impianto curialesco" del documento che, sottoscritto da due curiali, con la *completio* di un terzo, aveva la stessa validità di un istrumento redatto dal notaio, sottoscritto dal giudice, alla presenza di sette testimoni;⁸ discorso analogo vale per le consuetudini della città di Sorrento, impostate secondo il modello napoletano, e di Amalfi.⁹

2. La documentazione

Lo spoglio della documentazione in oggetto è stato effettuato, finora, sui registri notarili pubblicati nell'ambito della collana *Cartulari notarili campani del XV secolo* già diretta da Alfonso Leone, relativi a Napoli e alle penisole amalfitana e sorrentina,¹⁰ e sulle edizioni critiche di documenti (pergamene sciolte e cartulari) di alcuni fondi perlopiù di natura monastica e vescovile di area salernitana e napoletana. In particolare, sono stati consultati gli atti del monastero di San Giorgio di Salerno, della certosa di Padula, le pergamene di Eboli; per l'area costiera sono stati esaminati i documenti conservati negli archivi vescovili di Amalfi, Minori e Ravello, della Collegiata di Maiori, oltre che quelli riportati nel cartulario del monastero di San Lorenzo di Amalfi (noto come *Codice Perris*). Ci si è soffermati, inoltre, sui documenti del monastero napoletano di San Gregorio Armeno e su quelli di Nola.¹¹ Sul fronte

⁸ Cfr. Caravale, "La legislazione del Regno di Sicilia," 123-4; Cernigliaro, "Presentazione," 11 e nota 21. In generale, sulla figura del giudice nel Regno di Sicilia si rinvia a Romano, "Giudici." In particolare, su ruolo e funzioni del giudice ai contratti, che partecipa insieme al notaio e ai testi allo svolgimento del negozio e ne controlla la redazione, come normato dalla legislazione fridericiana, si veda Amelotti, "Il giudice ai contratti." Il giudice, già presente nella documentazione privata longobarda di XI secolo con funzione di corroborazione, divenne poi di nomina regia (cfr. Galante, "Il giudice a Salerno"); infine, quanto stabilito in età sveva si mantenne, sia pure solo formalmente ed anche quando il notaio raggiunse la piena *fides publica*, fino agli inizi del XIX secolo. Per lo *iudex annalis*, con funzione prevalentemente giudicante, si veda Caravale, "La legislazione del Regno di Sicilia," 142. A partire dal 1239 e ancor di più dal periodo angioino, "soprattutto nei centri minori, lo *iudex annualis* divenne un personaggio privo di cultura giuridica e anche di qualsiasi abilità scrittoria," e sovente qualificato come *iudex inlitteratus*. cfr. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, 374. Nella fattispecie si veda *infra*, doc. del dicembre 1352, in cui il giudice annuale dichiara di non saper scrivere.

⁹ Quanto alle caratteristiche interne del documento testamentario, in area napoletana esso prendeva il nome di *Dispositum*, pur mantenendo intatte tutte le caratteristiche proprie del testamento, quali, ad esempio, la nomina di eredi e di esecutori testamentari, legati specifici; tali disposizioni vengono espresse dal testatore in prima persona, cfr. Vetere, a cura di, *Le pergamene di San Gregorio Armeno*. II, XLI.

¹⁰ Per la particolare impostazione di tali lavori, rivolta prevalentemente agli aspetti contenutistici dei manufatti, non è stato possibile rilevare le loro caratteristiche estrinseche.

¹¹ Le edizioni cui si riferiscono i documenti consultati sono contraddistinte da un asterisco all'interno della sezione *Opere citate* posta in calce a questo contributo

della documentazione inedita, il censimento è stato effettuato su un campione di protocolli notarili quattrocenteschi di notai salernitani¹² e sui registi settecenteschi dei documenti dell'abbazia di Cava.¹³

In generale, nel campione esaminato, gli atti di ultima volontà ricorrono in misura decisamente minore rispetto all'ampio ventaglio di tipologie di negozi giuridici normalmente attestati;¹⁴ essi sono prevalentemente nella forma nuncupativa,¹⁵ redatti alla presenza solitamente di sette testimoni, secondo il modello giustiniano.¹⁶

¹² In particolare Cava de' Tirreni, Archivio della Badia (da ora in poi AC), *Protocolli notarili*, Cava, limitatamente ai volumi nn. 1-15, aa. 1468-85; nn. 29-31, aa. 1498-1501; Salerno, Archivio di Stato (da ora in poi ASSA), *Protocolli notarili, I versamento*, notai di Cava, bb. 1026-8, aa. 1456-97, bb. 1029-30, aa. 1461-82; b. 1033, aa. 1479-1506; b. 1034, aa. 1496-9; b. 1035, aa. 1498-9. Notai di Maiori, b. 3074, aa. 1469-70. Notai di Sarno: bb. 6282, 6283, aa. 1466-1503; b. 6286, aa. 1485-94. Su consistenza dei fondi e delle serie si rinvia a Capriolo, a cura di, *Registri notarili di area salernitana*.

¹³ Cfr. Carleo, a cura di, *Repertorio delle pergamene dell'Archivio cavense*, donde sono stati tratti e ritenuti utili all'argomento specifico tre documenti, di due dei quali si fornisce l'edizione in appendice.

¹⁴ Fanno eccezione i due registri relativi al territorio di Massalubrense (nella Penisola sorrentina), contenenti in maniera esclusiva "note di testamento" (cfr. Carrino, Cirella Olostro, Talarino, a cura di, *Massalubrense. Testamenti e Carrino*, a cura di, *Massalubrense. Verginello de Mari*). Ad ogni modo, il numero abbastanza contenuto di testamenti soprattutto nei registri notarili farebbe pensare, come sottolineato da Marino Berengo (cfr. Berengo, "Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo," 167), che il testamento (insieme agli atti matrimoniali) per "la sua peculiare natura giuridica e l'esigenza di [essere] subito" individuato per procedere alla sua pubblicazione dopo la morte del testatore, tende ad essere isolato dagli altri atti redatti dal notaio e, quindi, ad una eventuale dispersione di registri dedicati.

¹⁵ Il testamento nuncupativo era noto anche come *sine scriptis* "non perché non fosse di regola redatto per iscritto dal notaio ma perché tale forma non era in linea teorica richiesta *ad substantiam* bensì soltanto *ad faciliorem probationem*" (cfr. Sinisi, "Una presenza costante," 163 e nota 10); il testamento segreto o *in scriptis*, era meno utilizzato del nuncupativo, anche perché poteva essere facilmente annullato e prevedeva "numeroso formalità sia per la confezione che per l'apertura e la pubblicazione" (Sinisi, 166). A tal proposito, mi sembra utile segnalare alcune minime caratteristiche dei pur scarsi testamenti *in scriptis* rinvenuti nel corso del censimento, sottolineando tuttavia che essi sono marginali rispetto all'oggetto di questo breve intervento, non riguardando propriamente notai testatori ma altri disponenti, perlopiù donne (cfr., ad esempio, AC, *Protocolli notarili*, 6 [aa. 1472-1473], f. LXXVr [parziale]. Sui testamenti femminili si veda Rossi, a cura di, *Margini di libertà*, e, in particolare, Rossi, "Alla ricerca della volontà del testatore." Pur se relativo alle realtà dell'Italia centro-settentrionale e d'Oltralpe, per impostazione e spunti di ricerca si rinvia, inoltre, al saggio di Isabelle Chabot, "Io vo' fare testamento"). Tali testamenti, presenti sui registri notarili, o sono parzialmente annotati (per cui cfr. ad esempio, AC, *Protocolli notarili*, n. 2 [aa. 1468-1469], c. 306v; n. 3 [aa. 1469-70], c. XVIIv [16v num. mod.]; n. 6 [aa. 1472-3], c. LXXIV; ASSA, *Protocolli notarili*, b. 1030-4 [aa. 1476-7], c. 14v; b. 1033.1.1 [aa. 1479-80], c. 34r; c. 3v [publicatio]) o sono redatti su fascicoli di carta disposti il più delle volte a mo' di allegati; sul verso dell'ultimo foglio sono riportati il rogito di consegna e le sottoscrizioni e sono apposti i sigilli dei testimoni e del giudice ai contratti che originariamente chiudevano il documento ripiegato. Cfr., solo a titolo esemplificativo, ASSA, *Protocolli notarili*, b. 1028-3 (1485) cc. 174-174A. La redazione *in scriptis*, richiamata da Rolandino nelle sue opere dedicate ai documenti di ultima volontà, e che costituiva a sua volta una ripresa delle disposizioni giustiniane in tema testamentario, in Italia meridionale ricorre ancora nel XVIII secolo, come attestato nel formulario settecentesco del notaio beneventano Di Ruggiero, al Tit. XXXIX (*Del testamento in scriptis*), cfr. Di Ruggiero *La pratica de' notarii*, 299-309.

¹⁶ Per quanto il rinascimento giuridico riprende delle formalità previste dal diritto romano si rinvia almeno a Tamba, a cura di, *Rolandino e l'Ars notaria*.

Ancora più esigua è la documentazione testamentaria in cui il notaio ricorre come attore principale: le unità individuate sono soltanto nove, alle quali va aggiunto un inventario *post-mortem* che, a sua volta, costituisce una tipologia documentaria piuttosto rara e, ancor di più, quando riguarda i beni di un notaio.¹⁷

Risale ai primi anni del XIII secolo un *instrumentum* inedito in cui, nella città di Capaccio,¹⁸ nella casa del testatore Giovanni notaio, figlio del defunto Bono arcipresbitero, alla presenza del giudice Roberto, di presbiteri e di altri uomini – chierici e laici –, viene confermata una *traditio et oblatio* di terre site nella suddetta *civitas*, pervenute al testatore da parte materna e tenute in comune con la chiesa del monastero di Cava. L'ormai defunto notaio Giovanni, nel suo ultimo testamento, aveva disposto di devolvere detti beni alla chiesa cavense per la salute della sua anima e di quella dei suoi parenti (si veda in appendice il doc. 1). Il documento, pur se denominato *testamentum*, è privo delle caratteristiche prescritte nella legislazione giustiniana: infatti, non sono indicati eredi, esecutori testamentari, luogo di sepoltura, legati e clausole.¹⁹ Lo scrittore, Urso chierico e notaio, ha redatto il documento – eseguito in una minuscola diplomatica piuttosto calligrafica, riconducibile a un ambito librario – su *preceptio* del giudice, unico sottoscrittore. Ciò conferma la persistenza, in zone eccentriche del Salernitano, di strutture documentarie piuttosto risalenti che vedono nella figura del magistrato l'unica autorità in grado di corroborare l'atto.

Per il Trecento sono stati individuati due documenti dati rispettivamente a Nola nel giugno 1348 e a Vignola (Pz) nel dicembre 1352.²⁰ Nel primo, mutilo “del margine superiore [e] di buona parte di quello sinistro” e scolorito in più punti,²¹ il notaio testatore Andrea Cavallo²² designa come erede la figlia alla quale, in caso di morte prematura, subentrerà “la frateria della cattedrale.” Egli dispone, inoltre, di risarcire le persone da lui inconsapevolmente danneggiate e destina alla moglie la quarta dotale, nominandola anche esecutrice testamentaria. Redattore del testamento sarebbe tale notaio Antonio Sussulano, attestato già dal 1344.²³

¹⁷ Sugli inventari si vedano Calleri, “Il testamento e l'inventario dello scriba Stefano di Giovanni de Guiberto,” Rovere, “Manuele *Locus de Sexto*,” 316-20; Ruzzin, “*Inventarium conficere* tra prassi e dottrina a Genova.”

¹⁸ Posta a circa 40 Km da Salerno, in direzione S-E, è inclusa nella più ampia area cilentana.

¹⁹ Cfr. Chiodi, “Rolandino e il testamento” e le precedenti note 3 e 9.

²⁰ Per cui si vedano rispettivamente Buonaguro, a cura di, *Documenti per la storia di Nola*, 70-1, doc. 202, e Carlone, a cura di, *I regesti dei documenti della certosa di Padula*, 174-5, doc. n. 438. Quanto al documento di Nola, ci si è attenuti al solo testo edito per l'impossibilità di un esame autoptico.

²¹ Cfr. Buonaguro, a cura di, *Documenti per la storia di Nola*, 71.

²² Lo stesso che il 29 agosto 1347 redige un testamento in qualità di “pubblico notaio di Nola e di Cicala,” cfr. Buonaguro, a cura di, 68-9, doc. 197.

²³ Il nome del testatore e del notaio Sussulano ricorre nel *Registro di tutti li pergameni sistentino nell'Archivio*, utilizzato da Buonaguro per l'integrazione delle lacune presenti nell'originale. Nulla invece sappiamo dei nomi del giudice e dei testi.

Del secondo testamento, relativo al defunto notaio Berardo di Berardo di Vignola, c'è riferimento nel documento datato 1352 dicembre con il quale il procuratore del monastero di San Lorenzo di Padula chiede l'estrazione di una copia autentica della clausola disposta a favore dello stesso cenobio.²⁴ Il testatore aveva destinato una somma in danaro e i frutti della maggior parte dei suoi beni immobili alla costruzione a Vignola di una cappella da intitolare a Santa Maria, obbligando i certosini di San Lorenzo, cui sarebbe appartenuta la cappella, a munirsi della licenza del vescovo di Potenza di celebrarvi messe e riservando lo *ius patronatus* ai figli, due dei quali diaconi, ai nipoti e ai loro discendenti. Parte dei frutti dei beni immobili sono destinati al sostentamento dei due figli a condizione che essi accedano agli ordini sacerdotali; in caso di mancata costruzione della cappella, "il ricavato dei predetti beni" sarebbe utilizzato per la celebrazione di messe nella chiesa destinata a luogo della sua sepoltura. Lo scrittore è Bartolomeo Pallottino, notaio pubblico per autorità regia nelle province di Basilicata e Principato Citra *serras Montorii*; tale *magister* Benedetto interviene in qualità di giudice annuale, *scribere nescientis*;²⁵ degli otto testimoni citati all'inizio del testo sette sono i sottoscrittori, quattro dei quali appongono soltanto il *signum crucis*.

Per il periodo 1446-fine XV secolo si contano sei atti di notai testatori²⁶ – cui è da aggiungere un inventario *post mortem* –, dati nelle seguenti località: Sala (attuale Sala Consilina) nel Vallo di Diano, Cava (de' Tirreni) nella valle metelliana, Nocera nell'agro sarnese-nocerino, Massalubrense nella penisola sorrentina. In particolare, i documenti dell'8 ottobre 1446 e del 19 settembre 1469, dati a Nocera e a Sala,²⁷ sono pervenuti *in mundum*;²⁸ uno, del 1472, rogato a Cava,²⁹ è una imbreviatura registrata nel protocollo del notaio Pietro Paolo Troisi (o Troise).³⁰ Su registro sono anche tre testamenti redatti a Massalubrense: di essi uno è del 6 gennaio 1474, mentre degli altri due, privi dell'indicazione dell'anno, sono riportati esclusivamente i riferimenti al giorno, al mese e all'indizione (6 agosto IV indizione e 13 maggio IX indizione).³¹

²⁴ La data si riferisce al documento di richiesta della copia e non al testamento vero e proprio che andrebbe pertanto collocato *ante* 1352 dicembre.

²⁵ Sui giudici *inlitterati* cfr. *supra* nota 8.

²⁶ Dei quali tre inediti, per cui AC, *Pergamene*, LXXXI, 119; LXXXIV, 84; *Protocolli notarili*, prot. 6, f. 121v.

²⁷ Tali località distano dal capoluogo rispettivamente 20 Km, in direzione N-O, e 90 Km, in direzione S-E.

²⁸ I documenti sono conservati in AC, *Pergamene*, Arche LXXXI, 119 e LXXXIV, 84. In particolare, il documento del 1446 presenta come testatore il notaio Antonello *de Blasio de civitate Nuceriae Christianorum* e come redattore il notaio Sabatello Caputo; per quello del 1469 si veda *infra* e appendice doc. 2.

²⁹ AC, *Protocolli notarili*, n. 6 (aa. 1472-3), f. 127v.

³⁰ Su Pietro Paolo Troisi, attestato dal 1468 al 1499, notaio pubblico per autorità regia *per totum regnum Sicilie citra Farum*, giudice ai contratti e sindaco della città di Cava negli anni 1476-7, 1480 e 1482, cfr. Capriolo, a cura di, *Registri notarili di area salernitana*, 116-20 e Capriolo, "Pratiche redazionali."

³¹ Cfr. Carrino, a cura di, *Massalubrense. Verginello de Mari*, doc. 1 (a. 1474) e Carrino, Cirella Olostro, Tallarino, a cura di, *Massalubrense. Testamenti*, docc. 218, 227. Poiché l'arco crono-

L'inventario *post-mortem*, del 5 febbraio 1471, è registrato nel protocollo dello stesso anno redatto dal notaio Simonello Mangrella di Cava;³² in un altro registro del Mangrella, con data 27 ottobre 1476, è riportata solo la parte iniziale dell'inventario dei beni di un ulteriore notaio testatore, tale Girolamo *de Citellis* di Cava, richiesto dal notaio Luigi *de Citellis* e dal *dopnus* Marco *de Citellis*, tutori testamentari di Mariano, giovane figlio ed erede del suddetto notaio Girolamo.³³

Anche i sei testamenti quattrocenteschi sono nuncupativi, pur se non in tutti la tipologia è espressamente indicata nel testo. Impostati secondo il modello formale del *publicum instrumentum*, essi si aprono a nome del giudice, del notaio e dei testi riuniti nella casa del testatore, ammalato o in fin di vita, ma capace di intendere e di volere. A tal proposito, proprio perché il testamento è una solenne manifestazione di (ultima) volontà, a carattere dispositivo, il notaio *in primis*, dovendo “realizzare la *voluntas* del testatore”, fa valere tutte le sue competenze tecnico-pratiche perché essa non sia deviata da altri fattori; quindi, deve accertare che il testatore sia ‘nel pieno delle proprie facoltà’ e che ciò che viene affermato non sia indotto “dalla debolezza e dalla confusione mentale o, ancora, dalla malattia”.³⁴ Nella *dispositio* il notaio dà atto della *heredis institutio* (già *caput et fundamentum* del testamento romano). Altro momento impegnativo previsto nella *dispositio* è quello dell’assegnazione di legati *pro anima* perlopiù destinati a chiese e anche al luogo individuato dal testatore per la sua sepoltura; a tal proposito, contestualmente all’attività professionale del notaio, come più volte ribadito in studi specifici, va considerata la costruzione di un rapporto di fidelizzazione tra alcune comunità religiose o luoghi pii e il notaio stesso. Quanto agli esecutori testamentari (definiti anche *distributores*), essi erano scelti solitamente dal testatore, appartenevano sovente al suo nucleo familiare e/o al notabilato cittadino e comunque erano

logico considerato dalle curatrici copre il periodo 1450-1524 (con esclusione di un unico documento del 1404), la prima nota, del 6 agosto IV ind., potrebbe ricondursi agli anni 1456, 1471, 1486, 1501; per la seconda, del 13 maggio IX ind., gli anni di attività del redattore, documentati dal 1483 al 1499 e comunque prima del 1514 ottobre 25, anno in cui il notaio è citato come già morto (cfr. Carrino, Cirella Olostro, Tallarino, a cura di, docc. 6, 10-11, 22, 33, 37-8, 46, 55, 64, 147), farebbero propendere per gli anni 1491 o 1506, in accordo con la IX indizione.

³² ASSA, *Protocolli notarili*, b. 1030.3 (a. 1471), c. 181 (4 num. mod.). Su Simonello Mangrella, documentato dal 1461 al 1483, notaio pubblico per autorità regia *ubilibet in toto regno Sicilie citra Farum* e per autorità apostolica, nonché giudice ai contratti e, nel 1478, sindaco della città di Cava, cfr. *Registri notarili di area salernitana* 83-6.

³³ ASSA, *Protocolli notarili*, b. 1030.4, f. XXXIVr (37 num. mod.). Preceduta da un occhiello in cui è specificato il nome del testatore, dei tutori testamentari e dell’erede, l’abbreviatura, che si sviluppa su soli 2 righe e mezzo, si apre con la data cronica (espressa in giorno, mese e indizione) e topica (luogo e dimora del testatore) alle quali seguono il nome del giudice, Tiberio *de Mauro*, del notaio Simonello e di due testimoni, dopodiché il foglio resta bianco anche nel verso. Tale spazio era verosimilmente destinato ad accogliere il prosieguo della registrazione, presumibilmente annotata sul bastardello o su scheda/foglio sciolto. Data l’incompletezza del testo pervenuto, l’annotazione non è stata inclusa nel campione esaminato. Girolamo fu anche giudice ai contratti, mentre il notaio Luigi svolse la funzione di *actorum magister*; sulla famiglia del notaio *de Citellis*, si veda *Registri notarili di area salernitana*, 296-7.

³⁴ Cfr. Bassani, “L’attività di mediazione del notaio”, 31.

ritenuti “degni di stima”;³⁵ in rapporto a essi, comunque, il notaio doveva procedere sempre con molta cautela poiché avrebbero potuto anche disattendere le volontà del testatore. Il testamento si chiude, poi, con le formule finali e la sottoscrizione del giudice e dei testimoni, nel numero di sette. Tale modalità di corroborazione, come testimoniato dal formulario settecentesco del notaio beneventano Francesco Di Ruggiero, è ancora in uso nel XVII secolo, a conferma del conservatorismo delle forme notarili.³⁶

In tale panorama merita particolare considerazione il documento del 19 settembre 1469 in cui il testatore è il *nobilis vir notarius* Antonello *iudicis Philippi* della terra di Sala³⁷ (si veda in appendice il doc. 2). Redatto dal notaio Michele *de* Lorenzo della terra di Atena, alla presenza del giudice annuale Troiano Russo, *licteratus*, e dei testi sottoscrittori, esso rispetta la consueta articolazione formale che prevede, dopo la formula iniziale *Nihil incertius hora mortis*, attestata anche a Genova e a Venezia già alla metà del Trecento,³⁸ *in primis* l’istituzione di erede per tutti i beni mobili e immobili, burgensatici e feudali, legati e *fidecommissi* nelle persone dei suoi tre figli legittimi e naturali. Nel particolare contesto in cui avviene l’azione giuridica, caratterizzato dalla presenza di proprietà legate a titoli feudali e alla successione dinastica, significativo è il ricorso nel formulario al rispetto dello *ius Trebellianice et Falcidie* con la finalità di tutelare gli eredi legittimi e preservare l’ordine sociale e feudale; si ribadisce inoltre, che la divisione dei beni feudali tra i fratelli sarebbe avvenuta previo beneplacito del principe di Salerno.³⁹ Come luogo di sepoltura il testatore indica la cappella sita nella chiesa di Santa Maria Annunziata della terra di Sala, dove entro tre anni dalla sua morte, dovrà essere approntato un letto funebre posto a copertura dell’altare. Dispone, inoltre, che nella cappella siano dipinte le figure dei santi Giacomo e Filippo; altre particolari disposizioni sono previste per il giorno della sua morte e per i giorni seguenti. Oltre a vari legati, si specifica che l’intero archivio notarile andrà in custodia al primogenito, mentre i relativi proventi saranno divisi tra i fratelli. Il testatore assegna, inoltre, il compenso spettante al giudice e al notaio per la redazione del documento. Alle sue due figlie egli, tra le altre cose, desti-

³⁵ Ait, “La catena invisibile.”

³⁶ Cfr. Di Ruggiero, *La prattica de notarii*, 280B. In particolare, sul Di Ruggiero, notaio e mastro d’atti della Gran Corte della Vicaria, morto nel 1698, e sulla eccezionale presenza di formulari in Italia meridionale, si veda la prefazione di Vito Piergiovanni all’edizione anastatica del volume (cfr. Piergiovanni, “Presentazione”).

³⁷ Si veda *supra* e nota 28.

³⁸ Cfr. Lombardo, “*Nihil incertius hora mortis*.” Lo studioso, esaminando i casi di Venezia e Genova, nota “un effettivo indurimento degli *incipit* testamentari, che dalla metà del Trecento si concentrano progressivamente sul sentimento di ineluttabilità della morte, piuttosto che sul giudizio ultraterreno [...]”. La frase preponderante nell’apertura delle ultime volontà, durante la seconda metà del XIV secolo, era basata sulle varianti di *Cum nihil sit certius morte, et nihil incertius hora mortis* [...]. Il concetto traeva origine probabilmente da sant’Agostino”: Lombardo, 200.

³⁹ In particolare, al primogenito il notaio testatore lega il *Pheudo de li Carazoli*. Sul principe di Salerno, Antonello Sanseverino, si veda, ad esempio, Russo, “Sanseverino.”

na quanto disposto nel testamento della madre e della moglie defunte, in riferimento alle quali, pertanto, il testatore agisce anche in qualità di esecutore testamentario; ulteriori legati sono *in sussidio maritagii* e *in sussidio docium* in favore delle due figlie del collega, notaio Giacomo Mazza. Infine, il testatore nomina curatori,⁴⁰ distributori, esecutori testamentari e fidecommissari; tra questi compaiono il giudice Carlo Russo, verosimilmente imparentato con il succitato giudice annuale Troiano, e il figlio primogenito Roberto.

Da un punto di vista formale va segnalato che la corroborazione, pur annunciata nel testo, non trova pieno riscontro nella parte escatocollare del documento: infatti, nella *completio* mancano il *signum* identificativo del notaio e la sottoscrizione del giudice, il cui nome è comunque riportato ad apertura del documento. L'assenza di tali strumenti di convalida lascerebbe pensare a un mancato perfezionamento dell'atto. Dei sette testi presenti al momento della *conscriptio* due sono *idiotae* e intervengono soltanto con il *signum crucis proprie manus*; tutti sono comunque presenti anche nella *notitia testium* insieme ad altri cinque non sottoscrittori.

La struttura del documento di Sala si ritrova anche nell'imbreviatura registrata nel protocollo notarile dell'anno 1472-1473 del notaio Pietro Paolo Troisi di Cava. Si tratta del testamento del notaio Narduccio Caroccio, da datare al 29 gennaio 1473.⁴¹ A differenza del documento di Sala, tuttavia, interviene il giudice ai contratti, Carlo Costula di Cava, come d'altra parte normalmente previsto, e non il giudice annuale; sono presenti il notaio pubblico Troisi e sette testimoni, di cui tre presbiteri e un giudice, chiamati dallo stesso Narduccio. Il testatore giace nel letto, *egrotum corpore sane tamen mentis*, in una camera della sua abitazione sita *in Corpore civitatis Cave, solerat(a), tegulis et inbricibus coperta*, prossima ai beni di uno dei testimoni. Anche in questo caso, a inizio testo, si reitera la formula di derivazione agostiniana “*nil certius mortis, etc. timens*” e seguono nell'ordine l'istituzione degli eredi, individuati nelle persone di Iacobino e Giovanni, figli legittimi e naturali del testatore, l'identificazione del luogo di sepoltura nella chiesa di Santa Maria *de Corpore Cave* e una serie di legati, quali, ad esempio, quelli finalizzati alla celebrazione di messe annualmente e in perpetuo e alla fornitura di cera nel giorno delle esequie. Significativo è il legato in favore della moglie Paulella, alla quale, come da contratto, spetta tutta la dote e che è nominata *dopna domina et patrona et usufructuaria*⁴² dei beni mobili e immobili purché si impegni a rispettare la vedovanza; a questo si accompagna un ulteriore legato in beneficio della nuora Pacella. Interessante, specie in ordine al conservato-

⁴⁰ Il termine di *ipitupos* (verosimilmente per *epitropos*) utilizzato nel documento è significativo delle contaminazioni linguistiche molto radicate nel territorio.

⁴¹ AC, *Protocolli notarili*, 6 (aa. 1472-3), f. 127v. L'atto si apre con la locuzione *Eodem die*. La data si deduce dall'imbreviatura posta al f. 126v.

⁴² Sulla formula sovente motivo di contenzioso e ambiguità, espressa anche in altre varianti, si rinvia, ad esempio, a Rossi, “Alla ricerca della volontà del testatore.” Si veda anche Petti Balbi, “*Donna et domina*.”

rismo che caratterizza taluni territori, la presenza della formula di restituzione del maltolto *pro malis ablatis incertis*⁴³ che recenti studi hanno verificato essere altrove ormai in disuso.⁴⁴ Dopo un lascito alla chiesa di Santa Maria Annunziata e alla *cappella seu ecclesia de Firignulo*, segue la nomina degli esecutori testamentari, individuati sempre nei figli Giacomo e Giovanni. Una aggiunta con altro inchiostro che rinvia al *consilium sapientis* ci induce a ritenere che, “in caso di difficoltà interpretative, ovvero anche per integrare ove si possa l’atto di disposizione”, si rendeva necessario sottoporre l’istrumento finale ai giuristi che, “in un’epoca caratterizzata dalla pluralità degli ordinamenti vigenti”, con il loro parere potevano suggerire soluzioni funzionali alle fattispecie concrete.⁴⁵

Seguendo la successione cronologica e spostando l’attenzione a Massalubrense, interessanti informazioni si desumono dai tre sopracitati testamenti di notai. Il primo, datato 6 gennaio 1474, riporta le ultime volontà di tale notaio Giovannello de Palumbo⁴⁶. L’azione si svolge a Massa, *apud locum Sirignani, in quadam domo terranea coperta ad astracum*; così come avviene anche in altre imbreviature di testamenti redatte nella stessa area, anche nella nostra non viene riportato ad inizio testo il richiamo a giudice, notaio e testi. Sano di corpo e di mente e in grado di parlare, il disponente nomina eredi di tutti i suoi beni, legati e *fidecommissi* i cinque figli legittimi e naturali; indica come luogo di sepoltura la chiesa di S. Maria della Misericordia cui lascia anche 8 tari e 4 grana in carlini d’argento per la celebrazione di messe *pro anima*. Alla chiesa spettano anche cera e pane nel giorno della sua morte e pane e carne da quantificare a cura del figlio Mazeo. Inoltre, dispone un lascito in favore delle quattro figlie: in particolare, alle prime due una somma pari a sei oncie in carlini d’argento *pro maritaggio*, e alle ultime due un tari ciascuno. Alla moglie lascia alcune terre site a Pianura, nominandola altresì *dopna et domina usufructuaria*⁴⁷ di tutti i beni mobili e immobili che, alla sua morte, passeranno agli eredi. L’escatocollo si chiude con l’elenco dei presenti: il giudice, Nicola de Palma, documentato in altri sette testamenti,⁴⁸ e sette testimoni, tra cui un notaio.

Il secondo notaio testatore è Paladino de Urso di Massa che, nella *nota testamentum* del 6 agosto,⁴⁹ nomina eredi universali i suoi quattro figli. Egli, inoltre, indica come luogo di sepoltura la chiesa di S. Maria della Misericordia, fa un lascito per carne, pane e cera e asserisce di avere contratto alcuni

⁴³ Su tale tematica, si rinvia in particolare a Gaulin, Todeschini, études réunies par, *Male ablata*.

⁴⁴ Come, ad esempio, a Roma, per cui si veda Esposito, “*Pro male ablatis et pro incertis*.”

⁴⁵ Cernigliaro, “Presentazione”: 41 e nota 185 con relativo rinvio bibliografico.

⁴⁶ Carrino, a cura di, *Massalubrense. Verginello de Mari*: 17-8, doc. 1. Il notaio è citato in altri quattro testamenti in Carrino, Cirella Olostro, Tallarino, a cura di, *Massalubrense. Testamenti*, docc. 34, 58, 139, 236.

⁴⁷ Si veda *supra* nota 42.

⁴⁸ I primi tre documenti in cui il giudice de Palma è documentato sono degli anni 1485, 1487, 1492, i restanti quattro riportano soltanto l’indicazione di giorno, mese e indizione. cfr. Carrino, Cirella Olostro, Tallarino, a cura di, *Massalubrense. Testamenti*, docc. 8-9, 19, 215, 219, 226, 235.

⁴⁹ Per questo e per il successivo documento del 13 maggio si vedano le osservazioni *supra* nota 31.

debiti. Dopodiché la struttura formale e formulare del testamento segue il modello del documento precedente: il testatore dispone di un lascito *pro maritagio* in favore delle sue due figlie e dichiara di essere debitore nei confronti del genero della parte restante della dote della figlia e della moglie.

Nell'altra *nota testamentum* del 13 maggio, redatta nella curia *pro tribunali sedente*, a dettare in prima persona le ultime volontà è il notaio Nardo Cannabario, di Massalubrense, abitante a Sorrento. Erede dei suoi beni, legati e *fidecommissi* è il nipote *carissimus* Filippo; a cinque delle sei figlie, tra le altre cose, destina come dote quote differenti in once (di carlini d'argento), a copertura di qualsiasi altra pretesa sui suoi beni. Dopo aver ordinato la costruzione di una cappella nella chiesa di S. Maria della Misericordia con annesse immagini dipinte della vergine Maria e di san Giovanni, concede alla sesta figlia di dimorare nella sua abitazione e una quota in tari. Un *mantellum de panno lugubri* è destinato al fratello e al nipote; inoltre, per la sua anima e in remissione dei suoi peccati, lega la quota di un'oncia a ciascuna delle sue quattro nipoti.

In considerazione del contributo significativo che gli inventari possono offrire per indagini multidisciplinari e non solo per la ricostruzione patrimoniale, pongo l'attenzione sull'elenco dei beni mobili e immobili del notaio cavese Michele *de Curti* presente in uno dei registri notarili del già citato Simonello Mangrella.

L'inventario, preceduto da un occhiello in cui sono riportati l'oggetto e il nome degli esecutori testamentari incaricati di provvedere all'elencazione dei beni mobili e immobili del defunto notaio, è redatto a Passiano, nelle pertinenze di Cava, il 5 febbraio 1471.⁵⁰ Alla *datatio* seguono i nomi del redattore, Simonello Mangrella, che si qualifica come notaio apostolico, e di tre testi, di cui un *domnus* e un *illustrer domnus et miles*, alla presenza dei quali i tutori ed esecutori testamentari del notaio *de Curti*, nelle persone di Pacaro *de Damiano* e Galasso *de Curti* di Cava, provvedono a elencare nuovamente beni mobili e immobili del defunto notaio; la lista rinnova e aggiorna un precedente inventario, redatto dal notaio Pietro Paolo Troisi,⁵¹ quando il testatore era ancora in vita. I beni del defunto, accuratamente descritti, sono piuttosto consistenti; tra gli immobili, ad esempio si segnalano alcune case, tra le quali quella in cui un tempo abitava il notaio, con una terra e alberi da frutto, dati al suddetto Galasso per la dote della moglie, al quale il *de Curti* pure aveva donato un'altra terra *ubi dicitur alo Nocelleto*, altri terreni e case siti in Passiano *ubi dicitur ali Plantani*. Il notaio, inoltre, asserisce di percepire 18 carlini d'argento per il fitto in perpetuo concesso a tale maestro Florentano *de Anna* di Cava (chirurgo) *cum certis pactis pro restituendis dotibus* della moglie defunta del fu Matteo *de Curti*, figlio del suddetto notaio Michele. Tra i beni mobili sono compresi 55 *instrumenta diversarum materiarum* di cui

⁵⁰ Il registro è mutilo della parte iniziale. La data è dedotta dalle imbreviature precedenti in quanto il documento si apre con la locuzione *eodem die*.

⁵¹ La ricerca della relativa imbreviatura nei protocolli del notaio Troisi non ha dato esito positivo.

due destinati al notaio Simonello, redattore dell'inventario, 25 pezzi d'argento conservati in una borsa di velluto nero, panni di lino e di seta, ma anche un *mesale grande da tavola* [...] *rosecato* [...] *de sorece*, delle tavole e degli scrigni vecchi, piatti, scodelle, una zappa e, ancora, tra le altre cose, pentolame di rame e materassi.⁵²

3. Conclusioni

Nei documenti esaminati, se si esclude qualche riferimento parentale che ricorre all'interno dei testamenti, non abbiamo notizie specifiche sui notai testatori, sui testimoni, sui giudici ai contratti e annuali, sui redattori; fanno eccezione i soli notai Pietro Paolo Troisi e Simonello Mangrella di Cava, dei quali conosciamo prerogative, periodo e ambito territoriale di attività.⁵³

Dal punto di vista strettamente formale, e per ciò che attiene in generale il documento testamentario, se ancora nel XIV secolo in area napoletana le modalità redazionali risultano legate al modello del *dispositum* e del documento curialesco, con il Quattrocento, anche sulla base del pur esiguo campione esaminato, sembra che, vuoi nella struttura del testo, vuoi nelle modalità di convalida, ci sia una sostanziale uniformità di esiti con la documentazione redatta in altre zone del Regno. E, quindi, presenza di formule e clausole consuete e, per la corroborazione, ricorso a giudice, notaio e testi (solitamente in numero di sette).

I notai, in particolare, sembrano essere ormai ben consapevoli della delicata tipologia di documento che erano chiamati a redigere – determinante per garantire la stabilità del patrimonio familiare del testatore e i relativi equilibri dinastici –, e dell'impalcatura formale sulla quale applicare formule consolidate che trovano il loro fondamento nel diritto romano. D'altra parte, in riferimento ai registri notarili, significativo di una sostanziale 'incertezza' nella corretta applicazione e relativa interpretazione di formule e clausole e, quindi, forse, di una non sempre solida preparazione giuridica, è il ricorso a un parere 'legale' esterno,⁵⁴ in grado di intervenire nel merito per consigliare la formulazione ottimale dell'istrumento e risolvere al meglio potenziali problematiche.

⁵² Non si fa cenno alcuno a libri 'canonici' sulla teoria e pratica notarile legati all'esercizio della professione. Naturalmente, tale assenza non è indicativa di una formazione avvenuta esclusivamente 'a bottega'. Tra XIII e XV secolo, nel Regno di Sicilia, oltre a un apprendistato presso la 'curia' di un notaio, "si può ipotizzare l'esistenza di scuole gestite da *iuris doctores*; per il periodo si registrano casi documentati di notai che dichiarano di *regere scholas*, cfr., ad esempio, Di Renzo Villata, "Il notariato nell'Italia del Sette-Ottocento," 134 e nota 7 con bibliografia. D'altra parte, in alcuni inventari di notai di area cilentana e cavese, pur se per un periodo successivo al Quattrocento, è attestata la circolazione di libri con opere di Rolandino, cfr. Ottone, "I libri dei notai," 668-73.

⁵³ Si veda *supra* note 30, 32.

⁵⁴ Cfr. *supra* doc. del 29 gennaio 1473 e nota 45.

Fin qui solo alcuni dati e qualche spunto di riflessione che attraverso una ricerca estesa a intere serie notarili inedite del XV secolo e ad altri *corpora* documentari campani, impostata in un'ottica comparativa e multidisciplinare, potrebbe essere utile per definire relazioni, ambienti, pratiche e circolazione di saperi tra persone in una più estesa area geografica, contraddistinta da "accentuate diversità economico-sociali, perduranti disomogeneità etnico-culturali [...] molteplici regimi politico-istituzionali".⁵⁵

⁵⁵ Cernigliaro, "Presentazione," 10.

Appendice

1

1203 marzo, Capaccio

Il notaio Giovanni, figlio del fu Bono arciprete, destina alcuni suoi beni siti nelle pertinenze di Capaccio, *ubi Serra Oscaltella et Cardonitum dicitur*, alla chiesa cavense.

Originale, AC, Arca XLV 28 (già n. 448) [A], cm. 26,2 x 28. Notizia in *Repertorio delle pergamene dell'Archivio cavense. Periodo svevo*: 25.

Pergamena in discreto stato di conservazione; nel margine superiore una estesa macchia di umidità ha causato lo sbiadimento dell'inchiostro; nel margine inferiore destro è presente un foro di concia.

Sul verso, di mano trecentesca: *Cartula oblacionis facta a Iohanne notario [...]*; di altra mano, successiva, *Ubi Oscaltella dicitur et in alio loco Capuatii*. Un'annotazione seicentesca recita: *Testamentum oblationis Ioannis notarii, filii quondam Boni archipresbyteri, de rebus suis in pertinentiis Capuacii, ubi Serra Oscaltella et Cardonitum dicitur in anno 1203, n. 488*. Ancora, è presente una precedente segnatura *In Arca 62 n. 488*.

In nomine domini Dei eterni e salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione eius millesimo duocentesimo t(er)tio et quinto anno regni domini nostri / *Frederici* Sicilie et Italie gloriosissimi regis, mese martii sexta indictione. Dum in civitate Cap(u)daquis in domo Iohannis not(ar)ii filii quondam Boni arcipresbyteri essem / ego Robertus iudex cum aliis presbiteris, hominibus clericorum et laycorum in quam ipse Iohannes notarius detinebatur infirmitate qua defunctus est sane tamen mentis boneque existens / memorie, inter cetera ultimi testam(enti) sui beneficia pro amore omnipotentis Dei et salute anime sue suorum parentum disposuerat, iudicavit et ab/solute dimisit sancte Cavensi ecclesie totum quicquid ei materno iure pertinebat de terris laboratorii cum ipsa ecclesia comuniter habentibus in loco / ubi dicitur Serra Oscaltella et de una altera comuniter etiam habentur cum ipsa ecclesia in loco ubi vocatur Cardonitum finibus Lucanie. Cum omnibus quibus / inter ipsam traditionem et oblationem sunt cunctisque earum pertinentiis et cum vice de viis suis. Ea ratione ut integra ipsa traditio, oblatio qualiter supra / legitur semper sit in potestate ipsius ecclesie et ipsa ecclesia licentiam habeat illud pro se defendere qualiter voluerit cum omnibus muniminibus et rationibus / quas de eo ostenderit. Quod superius disturbatum est legitur disposuerat. Et taliter tibi Ursone clerico et notario scribere precepi. (S)

Ego qui superius Robber(tu)s iudex

2

1469 settembre 19, Sala

Il notaio Antonello *iudicis Philippi* della terra di Sala nel suo ultimo testamento nomina eredi universali di tutti i beni mobili, immobili, burgensatici e feudali i suoi figli legittimi e naturali Roberto, *dopnus Citatinus* e Francesco. Assegna, inoltre, i contratti, gli istrumenti, le *cautele et scripture* frutto della sua attività notarile *sub custodia et gubernatione* del primogenito e i relativi proventi agli altri figli. Destina, infine, un tari al giudice e uno al notaio *pro scriptura* delle sue ultime volontà. Il notaio Antonello nomina esecutori testamentari il giudice Carlo Russo, Roberto di Mattia Venezia e il figlio Roberto.

Originale, AC, Arca LXXXIV 84 [A], cm 92 x 29. Notizia in *Repertorio delle pergamene dell'Archivio cavense. Periodo aragonese e principio del Vicereame*: 48.

Pergamena in buono stato di conservazione.

Il documento manca del *signum* del notaio e della sottoscrizione del giudice.

Sul verso di mano coeva: *Testamentum notarii Antone(II)i*.

In nomine domini nostri Iesu Christi. Anno a nativitate ipsius millesimo quatricentesimo sexagesimo nono, regnante serenissimo / domino nostro domino Ferdinando Dei gratia rege Sicilie, Ierusalem et Hungarie, regnorum vero eius dicti regni Sicilie citra Farum anno duodecimo, feliciter. / Amen. Die decimonono mensis sictenb(ri)s, tertie indicionis, aput terram Sale. Nos Troianus Russus de dicta terra et ipsius terre pro toto presenti anno dicte / tertie indicionis annalis licteratus iudex, Michael de Laurentio de terra Athane, habitator dicte terre Sale puplicus ubilibet per totum predictum regnum / Sicilie citra Farum regia auctoritate notarius et subscripti testes de dicta terra Sale et aliunde ad hoc specialiter vocati et rogati, presenti scripto puplico / instrumento fatemur, notum facimus et testamur quod predicto die et tempore accersitis nobis iudice, notario et testibus subscriptis ad domum nobilis / viri notarii Antonelli iudicis Philippi de dicta terra Sale, sitam et positam intra dictam terram Sale in loco ubi dicitur ala Prazza, iuxta duas / vias puplicas et alios confines, ad requisitionem nobis factam pro parte dicti notarii Antonelli et cum fuimus ibidem una pariter congregati / in invicem intra quandam cameram dicte domus que dicitur la camera grande invenimus dictum notarium Antonellum in lecto / iacentem infirmum et gravi infirmitate gravatum, sanum tamen mentis, recte locutionis et bone memorie existentem, prout ex / eius aspectu et sue locutionis recte cognovimus et puplice apparuit. Qui notarius Antonellus, coram nobis, asseruit velle / suum ultimum et finale condere testamentum, timens neque absit ab hac vita decederet intestatus non facta suorum bonorum / debita distributione iuxta suam mentem et voluntatem, premeditans propterea verbo evangelice doctrine dicente "orate et vigilate, quia nescitis diem / neque horam quibus Dominus vester venturus sit. Et homo natus de muliere brevi vivet tempore et quasi ut flos egreditur et conterritur et numquam in eodem / statu permanet et etiam considerans et actendens quod nil certius est mortis et nil incertius hora mortis".⁽¹⁾ Propterea volens ipse notarius Antonellus / saluti anime sue providere et bona sua omnia ordinate disponere et salubriter ordinare, ministrante sibi gratia salvatoris domini nostri Iesu Christi, cassatis prius / per eum ut dicitur expresse coram nobis omnibus et singulis per eum conditis testamentis, hinc actenus et codicillis vel donationibus causa mortis aut ultimis / voluntatibus, disposuit propterea suum presens condere testamentum coram nobis quod valere voluit et mandavit quod valeat iure testamenti nuncupativi, scriptum / per manus mei predicti notarii coram dicto iudice et subscriptis testibus; et si iure testamenti nuncupativi non valeret seu non valebit, valere voluit et / mandavit quod valeat iure codicillorum vel donationis causa mortis et quolibet alio iure quo melius et aptius valere potest et dicitur pro favore ultimarum / deficientium voluntatum. Ita quod in omnem casum et eventum debitum sortiatur effectum et plenarie exequatur, volens etiam et mandans dictus testator / non ingnarus ut dixit facultatum suarum quod ius Trebellianice neque Falcidie obstat neque alia contrarietate faciat hinc suo presenti testamento ultimo / et finali seu sue presenti ultime dispositioni et voluntati. Volens etiam et mandans expresse testator ipse quod si aliquis heredum vel legatariorum suorum / infrascriptorum tentaverit vel presunserit huiusmodi presens testamentum rumpere vel contra eum de inofficioso testamento agere, ipso iure et ipso facto, privetur / ab hereditate seu alegato eum tangente. Et quia cuiuslibet testamenti heredis institutio caput et principium esse dipnossitur, propterea dictus testator heredes / universales sibi instituit, ordinavit et fecit Roberctum dopnum Citatinum et Franciscum suos filios legitimos et naturales, in et super omnibus et singulis / bonis suis mobilibus et stabilibus, burgensaticis et pheudalibus ubicumque sitis et positis ac iuribus, aptionibus, donationibus, successionibus, legatis et debitis / quibuscumque preter in infrascriptis legatis et fideycommissis. Et in primis dictus testator voluit et mandavit quod reservato quodam pheudo / quod dicitur lo Pheudo de li Carazoli per eum emptum a Iacobo Ferrario de Polla quod esse debeat ante partem dicti Rob(er)ti eius filii pleno iure / cum omnibus iuribus et aptionibus suis. Quod pheudum dictus testator ante partem legavit dicto Rob(erc)to tamquam primogenito; omnia alia vero bona / mobilia et stabilia, burgensatica et pheudalia, iura, aptiones, successiones, donationes, legata et debita quecumque remanentia / ex eodem testatore debeant esse communia intra dictos Rob(erc)tum, dopnum Citatinum et Franciscum suos filios et heredes ut supra seu intra eos / dividi et sorctiri debeant ita quod quilibet ipsorum fratrum pro equali portione succedat in eis; super quibus quidem bonis pheudalibus / dictus testator reservavit assensum et beneplacitum serenissimi domini principis Salerni, utilis domini dicte terre Sal(ernitane) et omnia ea que tenentur / et debentur ex ipsis bonis pheudalibus et natura eorum item dictus testator legavit dictis Rob(erc)to dopno Citatino et Francisco / ac Iohanne et Zansie suis filiis et filiabus legitimis et naturalibus benedictionem suam. Et quia aliquibus vicibus fecerunt eum

conturbare et eos / maledixit tamen non corde sed ad hoc ut essent hoberdientes, boni et solute, qua de causa dictus testator revocat talem maledi/cionem et rogat dominum nostrum Iesum Christum ut per suam sanctam misericordiam reducat eos ad suam benedicionem. Et sic legavit et / dimisit dictos suos filios et filias benedictos. Item indicavit corpus suum sepelli debere in sepultura cappelle sue site intra / ecclesiam Sancte Marie Anuciate de dicta terra Sale nupcupate Sancto Iacobo et Philippo. Item voluit et mandavit dictus testator quod dicti sui filii et heredes teneantur infra annos tres post eius mortem fieri facere et complere in dicta cappella lecterile unum de frabica / ad votam lamie coperiente altare dicte cappelle. In qua quidem cappella dicti sui filii et heredes infra eundem terminum similiter / teneantur fieri facere pingere et complere figur(as) sancti Iacobi et Philippi ad operam levatam et ad operam planam istoriam sancti Iacobi et Philippi / quantum est possibile et etiam teneatur fieri facere in dicta cappella sepultura una ad botam lamie de frabica ad hoc quod / tota generatio dictorum suorum filiorum in causa mortis possint in ea sepelli. Item legavit, voluit et mandavit dictus testator / quod supra eius corpus fiant exequie intra dictam ecclesiam Sancte Marie Anuciate per presbiteros fratancie et capituli dicte terre Sale quibus / presbiteris pro iuribus eorum legavit tarenos decem pro fratancia officio et exequiis. Item legavit dictus testator pro crucibus et canpanis / tantum quantum est consuetum. Item dictus testator legavit sibi de cera libras octo de quibus debeant fieri facere quatuor librarum duarum / pro qualibet quarum una debeat poni et conburri in dictis eius exequiis in capite licterie, alia in pede licterie, et due alie in medio / dictae licterie. Et factis dictis exequiis de eo quod ex eis restaverit, una detur ecclesie Sancte Marie Anuciate, alie tres dentur / ecclesie Sancti Stephani de dicta terra Sale. Et dicte eius exequie fiant sine aliqua castellania⁽²⁾ cere quia si dictus testator habuit / vanagroliam^(a) in eius vita non vult in morte. Item dictus testator dopno Dominico de Cutulo suo patri sp(irit)uali / pro patratico tarenum unum. Item voluit et mandavit testator ipse quod pro anima sua in die eius obitu in dicta ecclesia dicantur / misse unius trentalis per presbiteros capituli dicte terre Sale pro quibus locavit tarenos quatuor cum dimidio. Item voluit et mandavit / dictus testator quod infra menses quatuor post eius obitum distribuatur et exequatur testamentum quondam Auriane eius matris / iuxta voluntatem dicte quondam Auriane prout in eo continetur. De omni eo toto et quicquid non est executum et distributum decla/rando expresse testator ipse quod dicta quondam Auriana in dicto suo testamento legavit dictis Iohanne et Zanzie eius filiabus pro qualibet / uncias vigintiquinque, quas quidem uncias vigintiquinque dicte Iohanna et Zanzie pro qualibet h(ab)ueru(n)t et receperunt et fuerunt / maritate et dotate de paragio. Et sic renupciaverunt omnibus bonis paternis et nichil debent habere. Et sic dictis suis filiabus / dictus testator aliquid non legavit, nisi quod legavit dicte Zanzie sive magistro Luce suo viro pro illo contractu quem fecerunt mutuo / seu pro resta docium omne totum et quicquid continet in dicto contractu. Item voluit et mandavit quod similiter infra dictum terminum quatuor / mensium post eius obitum distribuatur et exequatur legata contenta in testamento quondam Perne eius uxoris nondum distributa et executata. / Item legavit in sussidio maritaggi Patientie filie notarii Iacobi Maze tarenos decem. Item dictus testator legavit magistro Rancio / tarenos quinque quos sibi promisit in sussidio docium Iohanne eius uxoris, filie dicti notarii Iacobi. Item dictus testator legavit Atilie / filie Tronbilli sue servitutis pro dotibus suis computatis legato sibi facto per dictam quondam Pernam si appareret in pecunia numerata uncias / tres et corridum unum cum omni suo apparatu secundum usum et consuetudinem dicte terre Sale. Item dictus testator voluit et mandavit / quod dicti sui filii et heredes debeant satisfacere et contentare Antonium de Laurensiana, maritum dicte Atilie et Antonium / de Gruetula de omnibus serviciis et beneficiis per eos prestitis pro toto tempore quo vacaverunt ad servitia dicti testatoris et dictorum suorum filiorum / ita et taliter quod non sint lesi; quod salarium et mercedem dictorum Antonii de Laurensiana et Antonii de Gruetula dictus testator / dimisit et legavit ad consensiam suorum filiorum et heredum ut supra. Item dictus testator legavit Pandolfine eius sorori tarenos viginti. Item / dictus testator voluit et mandavit quod omnes contractus, instrumenta, cautele et scripture sui officii notariatus debeant stare fideliter / sub custodia et gubernacione dicti Robercti et omne lucrum et utilitas ex eis perveniens debeat comuniter dividi inter dictos fratres. / Item legavit iudici tarenum unum et michi notario alium tarenum unum pro scriptura. Cuius quidem testamenti dictus testator distri/butores, executores, ipitupos^(b) ac fideicommissarios fecit, constituit et ordinavit dopnum Carolum Russum, dominum Roberctum / Mathei Venere et dictum Roberctum eius filium primogenitum quibus et ipsorum cuilibet insolidum dedit et concessit omnimodam / et plenariam potestatem presens testamentum et contenta in eo distribuendi, exequendi, vendendi, alienandi, et distrahendi tantum de / bonis suis mobilibus et in defectu mobilium de stabilibus cum cautelis necessariis et oportunis usque et donec predicta legata / plenius adimpleantur

et exequantur quibus et cuilibet legavit per eorum fatigiis tarenum unum. Unde ad futuram rei memoriam / certitudinem et cautelam perpetuam dictorum heredum seu dicti Robercti quoheredis eius heredum et successorum et omnium quorum et cuius iure / interest et interesse poterit in futurum cautelam et certitudinem factum est exinde hoc presens publicum instrumentum per manus mei predicti / notarii, signo meo solito signatum, sub(scripti)one mei qui supra iudicis ac signis subscriptionibus et subsignationibus subdictorum testium roboratum / Quod scripsi ego predictus notarius qui premissis omnibus rogatus interfui et meo solito signo signavi^(c)

† Ego dopnus Do(m)i(ni)cus de Cuculo testis rogatus est interfui et manu propria me subscripsi / † Ego dopnus Lonardus Cassinus testis sum / † Ego Angilillus de Valente testi sum / + Ego Antonacius Caballus de Sale testis interfui et me subscripsi / † Signum crucis proprie manus Dominici Fabata qui testis idiota interfui / † Signum crucis proprie manus Iacobi de Miano qui testis idiota interfui / † Ego dopnus Rogerius de Sancto Angelo testis sum. /

Testentur hii videlicet: / Troianus Russus pro iudice / Testes / dopnus Dominicus de Cuculo / dopnus Leonardus de Pagonessa / Antonacius Caballus / Angelellus de Valente / notarius Iacobi Maza / dopnus Rogerius de Sancto Angelo / Iohannes Linardus Cammelis / Iacobus de Miano / Dominicus Fabata / Cataldus de Burgentia / Antonius de Groctola / Leonardus de Groctola.

^(a) Così per vanagloriam - ^(b) Così verosimilmente per epitropos - (c) Manca

⁽¹⁾ Si tratta di formule riconducibili alle analoghe riscontrate già dal XIV secolo nell'arenga dei testamenti genovesi e veneziani, cfr. *supra* nota 38.

⁽²⁾ Apparato celebrativo tipico delle cerimonie funebri. Il termine ricorre in documenti coevi di Capua, Cava e Napoli, per cui cfr., Milano, "La chiesa di Santa Maria de Jesu," 41; Senatore, "Una città, il regno," 367; Vitale, "Ritualità monarchica," 119.

Opere citate

- Ait, Ivana. "La catena invisibile: riflessioni sui testamenti dei secoli XIV-XV." In Capo Lidia, e Antonio Ciaralli, a cura di. *Per Enzo. Studi in memoria di Vincenzo Matera*, 7-18. Reti Medievali E-Book, 25. Firenze: Firenze University Press, 2015. DOI 10.36253/978-88-6655-886-6
- Amelotti, Mario. "Il giudice ai contratti." *Archivi per la Storia*, VI, 1-2 (dic. 1993): 35-44, poi in D'Oria, Filippo, a cura di. *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia: libro, scrittura, documento in età normanno-sveva. Atti del convegno dell'Associazione dei paleografi e diplomatisti (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991)*, 359-67. Cultura scritta e memoria storica. Studi di paleografia, diplomatica, archivistica, 1. Salerno: Carlone editore, 1994.
- Amelotti, Mario, Henri Bresc, Mario Caravale, Giovanni Cassandro, Vera von Falkenhausen, Maria Galante, e Alfonso Leone. *Per una storia del notariato meridionale*. Studi storici sul notariato italiano, 6. Roma: Consiglio nazionale sul notariato, 1982.
- Bassani, Alessandra. "L'attività di mediazione del notaio nella *Summa* di Rolandino." In Bassani, Mangini, Pagnoni, a cura di. *Mediazione notarile*, 29-47. <https://doi.org/10.54103/2611-318X/16753>
- Bassani, Alessandra, Marta Luigina Mangini, e Fabrizio Pagnoni, a cura di. *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*. Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e Diplomatica, 6. Milano: Pearson 2022. <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/issue/view/1762>
- Berengo, Marino. "Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo." In *Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del congresso internazionale per il 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano [1883-1973], Roma 22-27 ottobre 1973, 1, Relazioni*. 149-72. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1976.
- Bernato, Sandra, a cura di. *Sorrento. Giovanni Raparo 1435-1439, 1. 1435*. Cartulari notarili campani del XV secolo, 11. Napoli: Edizioni Athena, 2006; *Sorrento. Giovanni Raparo (3 gennaio-31 dicembre 1436)*. Cartulari notarili campani del XV secolo, n.s. 1. Battipaglia (SA): Laveglia e Carlone, 2007; *Sorrento. Giovanni Raparo (2 gennaio-31 dicembre 1437)*. Cartulari notarili campani del XV secolo, n.s., 5. Battipaglia (SA): Laveglia e Carlone, 2012; *Sorrento. Giovanni Raparo (2 gennaio-29 dicembre 1438)*. Cartulari notarili campani del XV secolo n.s., 7. Battipaglia (SA): Laveglia e Carlone, 2015; *Sorrento. Giovanni Raparo (3 gennaio-4 luglio 1439)*. Cartulari notarili campani del XV secolo n.s., 6. Battipaglia (SA): Laveglia e Carlone, 2013. (*)
- Bougard, François, Cristina La Rocca, et Régine Le Jan, dir. *Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen-Âge*. Collection de l'École française de Rome, 351 Roma: École française de Rome, 2005. <https://doi.org/10.4000/books.efr.2251>
- Buonaguro, Carmela, a cura di. *Documenti per la storia di Nola. Secoli XII-XIV*. Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 14. Salerno: Carlone editore, 1997. (*)
- Calleri, Marta. "Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Detesalve (Genova, 21 settembre 1220)." *Scrineum Rivista* 16 (2019): 169-203. <http://dx.doi.org/10.13128/Scrineum-10764>
- Calleri, Marta. "Il testamento e l'inventario dello scriba Stefano di Giovanni de Guiberto (Genova, 5 e 7 novembre 1231)." *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, n.s., 62 (2022): 5-22. <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7378022>
- Calleri, Marta. "Le 'ultime parole'. Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita." In Bassani, Alessandra, Marta Luigina Mangini, e Fabrizio Pagnoni, a cura di. *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, 51-65. Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e Diplomatica, 6. Milano: Pearson 2022. DOI 10.54103/2611-318X/16754.
- Capriolo, Giuliana. "Pratiche redazionali nel Regno di Napoli in età aragonese: realtà territoriali a confronto." *Scrineum* 14 (2017): 501-30. <https://doi.org/10.13128/Scrineum-21996>
- Capriolo, Giuliana, a cura di. *Registri notarili di area salernitana. Inventario (sec. XV)*. Schola Salernitana. Documenti, 2. Salerno: Carlone editore, 2009.
- Capriolo, Giuliana, a cura di. *Scala. Giovanni de Falcone, 1481-1482*. Cartulari notarili campani del XV secolo, 7. Napoli: Edizioni Athena, 2001. (*)
- Caravale, Mario. "La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medioevo." In Amelotti, Mario, Henri Bresc, Mario Caravale, Giovanni Cassandro, Vera von Falkenhausen, Maria Galante, e Alfonso Leone, *Per una storia del notariato meridionale*, 97-176. Studi storici sul notariato italiano, 6. Roma: Consiglio nazionale sul notariato, 1982.

- Carleo, Carmine, a cura di. *Repertorio delle pergamene dell'Archivio cavense. Periodo normanno: 1077-1194; Periodo svevo: 1194-1265; Periodo angioino: 1266-1442; Periodo aragonese e principio del Vicereame: 1443-1515*. Badia di Cava: [Guarino&Trezza], 2007-15.
- Carlone, Carmine, a cura di. *I registi dei documenti della certosa di Padula (1070-1400)*, presentazione di Giovanni Vitolo. Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 13. Salerno: Carlone editore, 1996. (*)
- Carocci, Sandro. *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*. La storia. Saggi, 6. Roma: Viella, 2014.
- Carrino, Candida, a cura di. *Massalubrense. Verginello de Mari 1474-1498*. In appendice di Aversano, Vincenzo. *Motivi geografici di un quadro di civiltà*. Cartulari notarili campani del XV secolo, 5. Napoli: Edizioni Athena, 1998. (*)
- Carrino, Candida, Emilia Cirella Olostro e Paola Tallarino, a cura di. *Massalubrense. Testamenti 1404-1524*, Presentazione di Aurelio Cernigliaro. Cartulari notarili campani del XV secolo, 1. Napoli: Edizioni Athena, 1994. (*)
- Cassandro, Giovanni. "I curiali napoletani." In Amelotti, Mario, Henri Bresc, Mario Caravale, Giovanni Cassandro, Vera von Falkenhausen, Maria Galante, e Alfonso Leone, *Per una storia del notariato meridionale*, 299-374. Studi storici sul notariato italiano, 6. Roma: Consiglio nazionale sul notariato, 1982.
- Cassese, Leopoldo, a cura di. *Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio (1038-1698)*. Archivio di Stato. Sezione di Salerno, 2. Salerno: [Tip. Beraglia], 1950. (*)
- Cernigliaro, Aurelio. "Presentazione." In Carrino, Candida, Emilia Cirella Olostro, e Paola Tallarino, a cura di. *Massalubrense. Testamenti 1404-1524*, Presentazione di Aurelio Cernigliaro, 9-41. Cartulari notarili campani del XV secolo, 1. Napoli: Edizioni Athena, 1994.
- Chabot, Isabelle. "'Io vo' fare testamento'. Le ultime volontà di mogli e di mariti, tra controllo e soggettività (secoli XIV-XV)." In Rossi, Clara Maria, a cura di. *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, 205-38. Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7. Caselle di Sommacampagna (Vr): Cierre edizioni, 2010.
- Chiodi, Giovanni. "Rolandino e il testamento." In Tamba, Giorgio, a cura di. *Rolandino e l'Ars Notaria da Bologna all'Europa. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000*, 459-82. Per una storia del Notariato nella civiltà europea, 5. Milano: Giuffrè, 2002.
- Criscuolo, Vincenzo, *Le pergamene dell'Archivio vescovile di Minori*. Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, 5. Amalfi: presso la Sede del Centro, 1987. (*)
- Criscuolo, Vincenzo, a cura di. *Le pergamene dell'Archivio della Collegiata di Maiori*, con un'appendice di documenti dall'Archivio Segreto Vaticano. Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, 8. Amalfi: presso la Sede del Centro, 2003. (*)
- Di Meglio, Rosalba. *Ordini mendicanti, monarchia e dinamiche politico-sociali nella Napoli dei secoli XIII-XV*. Raleigh: Aonia edizioni, 2013.
- Di Renzo Villata, Gigliola. "Il notariato nell'Italia del Sette-Ottocento tra cultura giuridica e pratica." In Guerrini, Maria Teresa, Regina Lupi, e Maria Malatesta, a cura di. *Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc. XIV-XXI)*, 131-52. Centro interuniversitario per la storia delle università italiane. Studi, 28. Bologna: Clueb, 2016.
- Di Ruggiero, Francesco, *Prattica de' notarii*. In Napoli: nella nuova stamperia di Francesco Laino, 1713 (ed. anast. a cura di Antonio De Feo. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1993).
- Espósito, Anna. "Pro male ablatis et pro incertis. I lasciti di restituzione in area romana (e dintorni) nel tardo medioevo." In Gaulin, Jean-Louis, et Giacomo Todeschini, études réunies par. *Male ablata. La restitution des biens mal acquis, XII^e-XV^e siècle*, 209-24. Collection de l'École française de Rome, 547. Rome: École française de Rome, 2019. <https://doi.org/10.4000/books.efr.35440>
- Feniello, Amedeo, a cura di. *Napoli. Notai diversi, 1322-1541: dalle Variarum rerum di G. B. Bolvito*. Cartulari notarili campani del XV secolo, 6. Napoli: Edizioni Athena, 1998. (*)
- Galante, Maria. "Il giudice a Salerno in età normanna." In Delogu, Paolo, e Paolo Peduto, a cura di. *Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura. Atti del convegno internazionale Raito di Vietri sul Mare, Auditorium di Villa Guariglia, 16-20 giugno 1999*, 46-60. Salerno: Centro Studi "Villa Guariglia," 2004.
- Galante, Maria, a cura di. *Nuove pergamene del monastero femminile di S. Giorgio di Salerno, I, (993-1256)*. Altavilla Silentina (SA): Edizioni Studi storici meridionali, 1984; II, (1267-1697). Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 15. Salerno: Carlone editore, 1997. (*)

- Gaudio, Francesco. "Tra consuetudine e abusi. Testamenti dell'anima e conflitti giurisdizionali nel Regno di Napoli (secolo XVII)." *Mediterranea. Ricerche storiche*, 23, no. 8 (dicembre 2011): 501-24. https://www.storiamediterranea.it/public/md1_dir/r1667.pdf
- Gaulin Jean-Louis et Giacomo Todeschini, études réunies par. *Male ablata. La restitution des biens mal acquis, XII^e-XV^e siècle*, Collection de l'École française de Rome, 547. Rome: École française de Rome, 2019. <https://doi.org/10.4000/books.efr.35440>
- Leone, Alfonso, a cura di. *Napoli. Francesco Pappacoda, 1483*. Cartulari notarili campani del XV secolo, 8. Napoli: Edizioni Athena, 2001.
- Lombardo, Simone. "Nihil incertius hora mortis. Mutamenti nei testamenti genovesi e veneziani durante la congiuntura trecentesca." In Cariboni, Guido, Nicolangelo D'Acunto, e Elisabetta Filippini, a cura di. *Dopo l'Apocalisse. Rappresentare lo shock e progettare la rinascita (secoli X-XIV)*. Atti del Convegno internazionale, Brescia, 14-16 settembre 2021, 395-408. Le Settimane internazionali della Mendola, n.s. 8. Milano: Vita e Pensiero, 2023.
- Loré, Vito. "Disposizioni di tipo testamentario nelle pratiche sociali dell'Italia meridionale." In Bougard, François, Cristina La Rocca, et Régine Le Jan, dir. *Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen-Âge*, 131-57. Collection de l'École française de Rome, 351. Roma: École française de Rome, 2005. <https://doi.org/10.4000/books.efr.2251>
- Mammato, Antonio, a cura di. *Scala. Giovanni de Falcone, 1482-1483*. Cartulari notarili campani del XV secolo n.s., 4. Battipaglia (Sa): Laveglia e Carlone editore, 2012. (*)
- Martin, Jean-Marie. "Pratiques successorales en Italie méridionale (X^e-XII^e siècle): Romains, Grecs et Lombards." In Beaucamp, Joëlle, et Gilbert Dagron, éd. *La transmission du patrimoine. Byzance et l'aire méditerranéenne*. 189-210. Travaux et mémoires du Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance. Monographies, 11. Paris: De Boccard, 1998.
- Mazzoleni, Bianca, a cura di. *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello*, III, 1175-1272. *Esempi di scrittura minuscola in carte ravellesi dei sec. XII-XIII*. Università degli Studi di Napoli, Istituto di Paleografia e Diplomatica, 8. Napoli: Arte tipografica, 1974. (*)
- Mazzoleni, Jole, a cura di. *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello*, I. 998-1264. Università degli Studi di Napoli, Istituto di Paleografia e Diplomatica, 4. Napoli: Arte tipografica, 1972. (*)
- Mazzoleni, Jole e Renata Orefice, a cura di. *Il Codice Perris. Cartulario Amalfitano, sec. X-XV*, Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, 1-3. Amalfi: presso la Sede del Centro, 1985-1986. (*)
- Milano, Salvatore. *La Chiesa di Santa Maria de Jesu. Santuario di San Francesco e Sant'Antonio in Cava de' Tirreni*. Cava: Area Blu Edizioni, 2017.
- Nunziata, Nunzia, a cura di. *Aversa. Notai diversi 1423-1487*. Cartulari notarili campani del XV secolo, 9. Napoli: Edizioni Athena, 2005. (*)
- Ottone, Andrea. "I libri dei notai nelle liste dei sudditi." In Borracchini, Rosa Maria, e Roberto Rusconi, a cura di. *Libri, biblioteche e cultura degli ordini religiosi regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell'Indice. Atti del Convegno internazionale, Macerata 30 maggio - 1 giugno 2006*, 659-704. Studi e Testi, 475. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006.
- Palmieri, Stefano. *Le pergamene amalfitane della Società napoletana di Storia Patria*. Centro di Cultura e Storia Amalfitana. Fonti, 3. Amalfi: presso la Sede del Centro, 1988. (*)
- Pescatore, Luigi, a cura di. *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello*, IV. 1190-1309. *Le pergamene dell'Archivio arcivescovile di Amalfi*. Università degli Studi di Napoli, Istituto di Paleografia e Diplomatica, 9. Napoli: Arte tipografica, 1979. (*)
- Petti Balbi, Giovanna. "Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV." In Rossi, Clara Maria, a cura di. *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, 153-82. Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7. Caselle di Sommacampagna (Vr): Cierre edizioni, 2010.
- Piergianni, Vito. "Prefazione." In Di Ruggiero, Francesco, *Prattica de' notarii*, XV-XXIX. In Napoli: nella nuova stamperia di Francesco Laino, 1713 (ed. anast. a cura di Antonio De Feo. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1993).
- Pilone, Rosaria, a cura di. *Amalfi. Sergio de Amoruzco, 1361-1398*. Cartulari notarili campani del XV secolo, 2. Napoli: Edizioni Athena, 1994. (*)
- Pilone, Rosaria, [a cura di]. *Le pergamene di San Gregorio Armeno*, [I] (1141-1198). Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 17. Salerno: Carlone editore, 1996. (*)
- Rava, Eleonora. *Volens in testamento vivere. Testamenti a Pisa, 1240-1320*, Apparati a cura di

- Attilio Bartoli Langelì. Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, n.s. 2. Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2016.
- Romano, Andrea. "Giudici, Regno di Sicilia." In *Federiciana*. 2005 https://www.treccani.it/enciclopedia/regno-di-sicilia-giudici_%28Federiciana%29/
- Romano, Daniela, a cura di. *Napoli. Antonino de Campulo, 1468; [Napoli]. Anonimo, 1495-1496*. Cartulari notarili campani del XV secolo, 4. Napoli: Edizioni Athena, 1996. (*)
- Romano, Daniela, a cura di. *Napoli. Marino de Flore, 1477-1478*. Cartulari notarili campani del XV secolo, 3. Napoli: Edizioni Athena, 1994. (*)
- Rossi, Clara Maria, a cura di. *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*. Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7. Caselle di Sommacampagna (Vr): Cierre edizioni, 2010.
- Rossi, Giovanni, "Alla ricerca della volontà del testatore. La moglie 'domina et usufruttuaria' nella *interpretatio* dei giuristi di diritto comune." In Bassano, Marie, Luisa Brunori, Cristina Ciano, et Florent Garnier, sous la direction de. *La volonté Italie-France allers-retours*, 65-104, Toulouse: Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2022. <https://books.openedition.org/putc/15908>
- Rossi, Giovanni, "Il testamento nel Medioevo fra dottrina giuridica e prassi." In Rossi, Clara Maria, a cura di. *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, 45-70. Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, 7. Caselle di Sommacampagna (Vr): Cierre edizioni, 2010.
- Rossi, Giulia, a cura di. *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello, V. 1221-1380 «ma 1308»*. *Le pergamene dell'Archivio vescovile di Ravello*. Università degli Studi di Napoli, Istituto di Paleografia e Diplomatica, 10. Napoli: Arte tipografica, 1979. (*)
- Rovere, Antonella. "Manuele Locustus: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità." *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, 56 (2016): 309-27.
- Russo, Alessio, "Sanseverino, Antonello." In *Dizionario Biografico degli Italiani*, 90. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2017. [https://www.treccani.it/enciclopedia/antonello-sanseverino_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/antonello-sanseverino_(Dizionario-Biografico)/)
- Russo, Maria Antonietta. "Gli inventari *post mortem* specchio delle ricchezze e delle miserie familiari. Il caso dei Luna (XV secolo)." *Mediterranea Ricerche storiche*, 10, no. 28 (agosto 2013): 249-274. <https://www.storiamediterranea.it/portfolio/agosto-2013-2/>
- Ruzzin, Valentina. "Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)." In *Ianensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, III, 1157-81. Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7. Genova: Società ligure di Storia patria, 2019.
- Salvati, Catello, a cura di. *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello, II. 998-1218*. *Le pergamene dell'Archivio vescovile di Ravello*. Università degli Studi di Napoli, Istituto di Paleografia e Diplomatica, 7. Napoli: Arte tipografica, 1974. (*)
- Salvati, Catello, e Rosaria Pitone, a cura di. *Le pergamene amalfitane del Fondo "Mansi" conservate presso il Centro di Cultura e Storia amalfitana*. Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, 4. Amalfi: presso la Sede del Centro, 1987. (*)
- Senatore, Francesco. *Una città, il regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*. Nuovi Studi Storici, 111. Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2018.
- Sinisi, Lorenzo. "Alle origini del notariato latino: la *Summa rolandina* come modello di formulario notarile." In Tamba, Giorgio, a cura di. *Rolandino e l'Ars Notaria da Bologna all'Europa. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000*, 165-233. Per una storia del Notariato nella civiltà europea, 5. Milano: Giuffrè, 2002.
- Sinisi, Lorenzo. "Forme testamentarie e formulari notarili nell'età del diritto comune: note brevi in un lungo percorso." *Rivista di storia del diritto italiano* 92, no. 1 (2019): 5-22.
- Sinisi, Lorenzo. "Una presenza costante: il testamento nei formulari notarili fra Medioevo ed età dei codici." In *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Atti dei Convegni Roma, 18 marzo 2016 - Genova, 27 maggio 2016 - Vicenza, 1° luglio 2016*. I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato. Milano: Fondazione Italiana del Notariato, 2016: 161-70. <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=53/5311&mn=3>
- Tamba, Giorgio, a cura di. *Rolandino e l'Ars Notaria da Bologna all'Europa. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000*. Per una storia del Notariato nella civiltà europea, 5. Milano: Giuffrè, 2002.

- Vetere, Carla [a cura di]. *Le pergamene di San Gregorio Armeno*, II. (1168-1265). Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 17. Salerno: Carlone editore, 2000. (*)
- Vicinanza, Monica, a cura di. *Napoli. Petruccio Pisano. 1462-1477*, 1. 1462-1466. Cartulari notarili campani del XV secolo, 10; Napoli: Edizioni Athena, 2006; *Napoli. Petruccio Pisano (19 aprile 1467-17 agosto 1468)*. Cartulari notarili campani del XV secolo n.s., 2. Battipaglia (SA): Laveglia e Carlone, 2009. (*)
- Visceglia, Maria Antonietta. "Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana tra fine Quattrocento e Settecento." *Mélanges de l'école française de Rome*, 95, no. 1 (1983): 393-470. https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5110_1983_num_95_1_2702
- Vitale, Giuliana. *Ritualità monarchica. Cerimonie e pratiche devozionali nella Napoli aragonese*. Salerno: Laveglia, 2006.
- Vitolo, Giovanni, "Parrocchie, insediamenti francescani e pratica testamentaria a Eboli nel Basso Medioevo." In Carlone, Carmine, a cura di. *I registi delle pergamene di S. Francesco di Eboli*, IX-XXIV. Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 5. Altavilla Silentina (SA): Edizioni Studi Storici Meridionali, 1986.